

ALLEGATO A

PROCEDURA PER I SEGNALATORI DI ILLECITI MEDIANTE PIATTAFORMA ONLINE DEDICATA

INTRODUZIONE

Il gruppo Circet si impegna a rispettare un bagaglio di valori, principi, norme, regole, standard e direttive che mirano ad assicurare un comportamento rispettoso nei confronti delle persone e dell'ambiente, ma anche a garantire lo svolgimento delle sue attività in modo etico, a cui si fa particolare riferimento nel Codice di condotta anticorruzione.

I collaboratori interni o esterni che soddisfano i criteri specificati nella presente procedura e che, nell'ambito della loro attività professionale, sono venuti a conoscenza di un comportamento o di un rischio in grado di costituire un reato o una violazione delle norme etiche o della legge, possono segnalare tali informazioni internamente, in conformità alla procedura allegata.

La procedura descritta di seguito è volta a stabilire le modalità di raccolta delle segnalazioni. Le controllate del gruppo valuteranno se, ai sensi della rispettiva normativa nazionale, la presente procedura può essere applicata nella sua forma attuale e, ove necessario, la modificheranno e integreranno mediante allegato.

1. SINTESI

I dipendenti e i collaboratori esterni od occasionali del gruppo CIRCET (il “gruppo”) possono segnalare, in maniera riservata, eventuali minacce o violazioni dell’interesse generale, di una legge o delle disposizioni del Codice di condotta.

La procedura descritta di seguito (la “Procedura”) consente a coloro che lo desiderano di esercitare il proprio diritto di segnalazione e beneficiare della protezione dei segnalatori di illeciti prevista dalla legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica, modificata dalla legge n. 2022-401 del 21 marzo 2022, e secondo le modalità di cui al decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022.

Il gruppo prevede precauzioni particolari per definire la gestione di tali segnalazioni, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, compresi quelli relativi al trattamento dei dati personali.

2. IL DIRITTO DI SEGNALAZIONE

- 2.1. Il diritto di segnalazione può essere sintetizzato come la facoltà offerta a qualsiasi persona fisica, come specificato di seguito alla sezione 3.1, di segnalare o divulgare, senza alcuna contropartita finanziaria e in buona fede, informazioni riguardanti un reato o un illecito, una minaccia o un pregiudizio per l’interesse generale, una violazione o un tentativo di occultare una violazione di un impegno internazionale ratificato o approvato dal paese interessato dalla segnalazione, di un atto unilaterale di un’organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell’Unione europea, della legge o di un regolamento¹.
- 2.2. Può essere oggetto di segnalazione anche qualsiasi situazione che non sembri conforme alle disposizioni del codice di condotta del gruppo.

3. IL SEGNALATORE DI ILLECITI

- 3.1. Tutte le persone fisiche appartenenti alle categorie riportate di seguito, vale a dire:
 - 3.1.1. membri del personale o ex membri del personale, se le informazioni sono state acquisite nell’ambito di tale rapporto, oppure qualsiasi candidato per un impiego, se le informazioni sono state acquisite nell’ambito di tale candidatura;
 - 3.1.2. azionisti, persone associate, titolari di diritti di voto in sede di assemblea generale dell’entità interessata dalla segnalazione;
 - 3.1.3. membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza;
 - 3.1.4. collaboratori esterni e/o occasionali, consulenti;
 - 3.1.5. azionisti, membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di controparti contrattuali e subappaltatori e il loro personale,

¹ Sono esclusi dal regime di segnalazione di cui alla presente Procedura i fatti, le informazioni e i documenti, indipendentemente dalla forma o dal supporto, coperti dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari, dalla segretezza delle indagini o dal segreto dell’istruttoria giudiziaria oppure dal segreto professionale di un avvocato.

che hanno acquisito informazioni in merito a uno degli argomenti menzionati alla sezione 2.1 precedente nell'ambito della loro attività professionale possono segnalare un illecito mediante canali interni o esterni.

Al di fuori della propria attività professionale, qualunque persona fisica che venga personalmente a conoscenza di informazioni in merito a uno degli argomenti menzionati alla sezione 2.1 precedente può segnalare un illecito direttamente attraverso canali esterni, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

- 3.2. Per avviare una segnalazione è necessario:
- 3.2.1. essere una persona fisica;
 - 3.2.2. agire in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione che i fatti siano veritieri al momento della segnalazione;
 - 3.2.3. non ricevere alcuna contropartita finanziaria diretta.

4. SEGNALARE UN ILLECITO

- 4.1. I collaboratori interni o esterni del gruppo, che soddisfano i criteri specificati alle sezioni 3.1 e 3.2, possono effettuare segnalazioni tramite la nostra piattaforma di segnalazione accessibile online oppure oralmente.
- 4.2. Nella segnalazione occorre indicare tutti i fatti, le informazioni o i documenti pertinenti a sostegno di quanto rappresentato, in modo che la segnalazione sia quanto più completa, accurata, dettagliata e documentata possibile; in particolare, la segnalazione deve indicare la data in cui si sono verificati i fatti e l'identità delle persone coinvolte, quando tali elementi sono noti al segnalante.
- 4.3. L'autore deve precisare le circostanze e le modalità con cui è venuto a conoscenza dei fatti e segnalare l'eventuale divulgazione dei fatti a terzi, avvenuta ad opera del segnalante stesso o in altro modo.
- 4.4. L'autore della segnalazione è invitato a fornire tutti gli elementi (nome, cognome, modalità di contatto) che consentano all'entità di contattarlo al fine di comunicare in merito alla segnalazione, ferma restando la riservatezza garantita alla sua identità e alle altre informazioni comunque fornite.
- 4.5. Tranne in caso di segnalazione anonima, l'autore della stessa deve trasmettere, unitamente alla segnalazione, tutti gli elementi che dimostrino la sua appartenenza a una delle categorie di persone di cui alla sezione 3.1.
- 4.6. L'entità interessata dalla segnalazione può richiedere ulteriori informazioni all'autore della stessa al fine di confermare la sua appartenenza a una delle categorie sopra indicate.
- 4.7. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione a condizione che le informazioni e i fatti segnalati siano sufficientemente dettagliati da consentirne l'elaborazione.

- 4.8. La gestione delle segnalazioni così presentate è accompagnata da precauzioni specifiche, ad esempio un esame preliminare da parte del primo destinatario. Il sito web protetto della piattaforma dedicata consente l'anonimato, ma gestire una segnalazione anonima o accertare la fondatezza dei fatti riportati è in questo caso più difficile e talvolta impossibile. Il gruppo raccomanda di effettuare segnalazioni nominative; il processo di indagine è infatti facilitato quando l'identità dell'autore è nota, in quanto è possibile instaurare un dialogo con questi, fermo restando l'impegno del gruppo a garantirne la riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
- 4.9. La segnalazione effettuata sulla piattaforma viene ricevuta dal referente per le segnalazioni ("Referente per le segnalazioni"), che corrisponde al direttore amministrativo e finanziario (di seguito "DAF") e/o al responsabile degli affari giuridici e/o al responsabile delle risorse umane dell'entità del gruppo interessata dalla segnalazione (a seconda dei casi). La segnalazione viene ricevuta anche dal comitato per la conformità del gruppo (composto dal Compliance Officer del gruppo e dalla direzione degli affari giuridici del gruppo).
- 4.10. Qualora il segnalante desideri fare una segnalazione orale o scritta al di fuori della piattaforma, deve contattare telefonicamente il Referente per le segnalazioni dell'entità interessata dalla segnalazione, chiedendo i suoi recapiti alla segreteria dell'entità stessa.
- 4.11. Se un collaboratore diverso da un Referente per le segnalazioni riceve una segnalazione relativa a fatti menzionati alla sezione 2.1 deve informare senza indugio il Referente per le segnalazioni ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
- 4.12. Laddove la segnalazione riguardi un Referente per le segnalazioni o un membro del comitato per la conformità, l'autore deve inoltrare la propria segnalazione a un altro membro del suddetto comitato.

5. RISERVATEZZA

- 5.1. L'entità interessata dalla segnalazione garantisce la rigorosa riservatezza:
- 5.1.1. dell'identità dell'autore di una segnalazione;
 - 5.1.2. dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e di eventuali terzi citati nella segnalazione;
 - 5.1.3. di tutte le informazioni raccolte nell'ambito dell'elaborazione della segnalazione.

- 5.2. Una volta ricevuta la segnalazione, qualora quest'ultima venga effettuata tramite la piattaforma, gli scambi tra il Referente per le segnalazioni e l'autore della segnalazione hanno luogo tramite la piattaforma di segnalazione. Il mancato utilizzo di questo sistema di messaggistica ovvero l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione non compromette l'eventuale ammissibilità della segnalazione, né espone l'autore a sanzioni. L'accesso al sistema di messaggistica della piattaforma è riservato ai Referente per le segnalazioni e a eventuali delegati.
- 5.3. In caso di segnalazione orale:
- 5.3.1. se ricevuta, con il consenso dell'autore, tramite una linea telefonica soggetta a registrazione o altro sistema di posta vocale soggetto a registrazione, la conversazione viene registrata su un supporto durevole e recuperabile, oppure trascritta integralmente;
 - 5.3.2. se ricevuta tramite una linea telefonica non soggetta a registrazione o altro sistema di posta vocale non soggetto a registrazione, viene redatto un verbale accurato della conversazione;
 - 5.3.3. se ricevuta nell'ambito di una videoconferenza o di un incontro fisico, si procede a una registrazione su un supporto durevole e recuperabile oppure alla stesura di un verbale accurato, con il consenso dell'autore della segnalazione.

Qualora si proceda alla stesura di un verbale, l'autore della segnalazione deve avere la possibilità di verificare, correggere e approvare la trascrizione o il verbale stesso apponendo la propria firma.

6. ELABORAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 6.1. La verifica, l'elaborazione e l'analisi delle segnalazioni vengono effettuate il prima possibile e nel rispetto del carattere riservato della segnalazione. L'autore della segnalazione non è invitato a indagare in prima persona, né a cercare di stabilire l'inquadramento giuridico dei fatti segnalati.

Al fine di garantire un'elaborazione imparziale delle segnalazioni, le persone incaricate di gestire le segnalazioni ricevute sono il Referente per le segnalazioni, il Compliance Officer del gruppo nonché la direzione degli affari giuridici del gruppo. Se necessario, possono essere coinvolte altre persone, come disposto alla sezione 9.2.

- 6.2. In caso di segnalazione effettuata tramite la piattaforma, l'autore riceverà immediatamente, attraverso la piattaforma, una conferma di trasmissione della segnalazione e dovrà conservare il proprio codice riservato. La conferma di avvenuta trasmissione non costituisce un'attestazione circa l'ammissibilità della segnalazione.

In caso di segnalazione orale o scritta al di fuori della piattaforma, se l'autore ha fornito il proprio indirizzo postale o di posta elettronica, riceverà conferma scritta dell'avvenuta ricezione della sua segnalazione entro sette giorni lavorativi.

- 6.3. L'esame dell'ammissibilità della segnalazione ha luogo entro un termine ragionevole, generalmente non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, e l'esito viene reso noto all'autore della segnalazione.

6.3.1. Perché questa sia ammissibile, l'autore della segnalazione deve rispettare in particolare le condizioni indicate alle sezioni 3.1 e 3.2.

6.3.2. A tal fine, in caso di segnalazioni il cui autore non soddisfi le condizioni di cui sopra, l'entità interessata dalla segnalazione può, a sua discrezione, archivarle senza intraprendere alcuna azione. L'entità comunicherà all'autore della segnalazione i motivi per cui ritiene che non soddisfi le condizioni di cui sopra.

- 6.4. Inoltre, in caso di segnalazione anonima, l'entità può anche, a sua discrezione, archivarla senza intraprendere ulteriori azioni se, come indicato alla sezione 4.7, le informazioni e i fatti segnalati non sono sufficientemente dettagliati da consentirne l'elaborazione.

- 6.5. Infine, qualora l'entità interessata dalla segnalazione ritenga che questa riguardi fatti accaduti o che molto probabilmente accadranno all'interno di un'altra entità del gruppo, può invitare l'autore della segnalazione a rivolgersi anche a quest'ultima. Inoltre, se l'entità ritiene che la segnalazione verrebbe elaborata in modo più efficace soltanto da quest'altra entità, può invitare il suo autore a ritirare la segnalazione trasmessa.

- 6.6. Se la segnalazione è ammissibile, verrà condotta un'indagine per determinare la fondatezza dei fatti riferiti.

L'entità interessata dalla segnalazione può richiedere ulteriori informazioni o documenti pertinenti al fine di consentire la corretta elaborazione della segnalazione.

- 6.7. Le tempistiche relative all'indagine possono variare a seconda dell'oggetto della segnalazione, ma l'entità interessata dalla segnalazione farà il possibile per svolgerla nel più breve tempo possibile.
In ogni caso, entro un termine non superiore a tre mesi dalla ricezione della segnalazione, l'entità interessata dalla segnalazione comunicherà all'autore della stessa le informazioni relative alle misure previste o adottate per valutare l'esattezza delle accuse e, se del caso, per porre rimedio all'oggetto della segnalazione, nonché i motivi di tali misure.
- 6.8. Al momento della chiusura della pratica, anche l'autore della segnalazione viene informato per iscritto (tramite la piattaforma di segnalazione, ove possibile).

7. PROTEZIONE CONTRO LA RITORSIONE

- 7.1. Il gruppo tutela chiunque di cui alla sezione 3 della presente procedura che, in buona fede e senza alcuna contropartita finanziaria diretta, porti alla sua attenzione informazioni rientranti nella sezione 2.1, anche qualora i fatti segnalati si rivelassero inesatti o non dessero luogo ad alcuna azione.
- 7.2. Nessuna persona può essere esclusa da una procedura di assunzione o dall'accesso a un tirocinio o periodo di formazione in azienda e nessun dipendente può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, anche in materia di retribuzione, misure di interessenza o distribuzione di azioni, formazione, reinserimento, assegnazione, qualificazione, classificazione, promozione professionale, orario di lavoro, valutazione delle prestazioni, trasferimento o rinnovo di contratto, o ad altre misure di cui al comma II dell'articolo 10-1 della legge francese n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla trasparenza, alla lotta contro la corruzione e alla modernizzazione della vita economica, modificata dalla legge francese n. 2022-401 del 22 marzo 2022, per aver segnalato o divulgato informazioni alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
- 7.3. Qualsiasi dipendente o collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di ritorsione per aver segnalato o testimoniato, in buona fede, fatti che costituiscono un reato o un delitto e di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni può segnalarlo al Referente per le segnalazioni oppure ricorrere al tribunale competente.
- 7.4. Qualsiasi uso improprio del meccanismo, sotto forma, ad esempio, di segnalazione diffamatoria (segnalazione di informazioni che l'autore sa essere totalmente o parzialmente inesatte) o in malafede, espone l'autore alle azioni giudiziarie previste dalla legge (articolo 226-10 del Codice penale francese) e, in conformità al Regolamento interno, ad azioni disciplinari.
- 7.5. Qualsiasi dipendente che intralci o abbia intralciato la trasmissione di una segnalazione o che abbia adottato misure ritorsive nei confronti dell'autore di una segnalazione va incontro ad azioni giudiziarie e può, in conformità al Regolamento interno, essere soggetto ad azioni disciplinari.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 8.1. Ai fini dell'elaborazione di una segnalazione, vengono registrati i seguenti dati:
 - 8.1.1. identità, funzioni e informazioni di contatto dell'autore;
 - 8.1.2. identità, funzioni e informazioni di contatto delle persone oggetto della segnalazione;
 - 8.1.3. identità, funzioni e informazioni di contatto delle persone coinvolte nella ricezione o nell'elaborazione della segnalazione;
 - 8.1.4. gli elementi raccolti in fase di accertamento dei fatti segnalati;
 - 8.1.5. resoconto delle operazioni di accertamento;
 - 8.1.6. azioni adottate a seguito della segnalazione.

Lo scopo della raccolta e del trattamento di tali dati personali è quello di determinare l'ammissibilità delle segnalazioni, accertare i fatti e adottare, se necessario, le opportune misure correttive. Essi consentono quindi alle entità del gruppo di rispettare i propri obblighi legali (derivanti in particolare dalla cosiddetta legge "Sapin II" del 9 dicembre 2016 e dalla legge del 27 marzo 2017 sul dovere di vigilanza) e di tutelare i propri legittimi interessi (nel rispetto della legge e dei principi etici del gruppo).

- 8.2. Il diritto di accesso, rettifica e opposizione all'uso dei dati può essere esercitato, a livello giuridico e normativo, contattando il Referente per le segnalazioni.
- 8.3. In nessun caso la persona oggetto di segnalazione può ottenere dal responsabile del trattamento informazioni sull'identità dell'autore della segnalazione.
- 8.4. Il mittente di una segnalazione o la persona oggetto della stessa possono farsi assistere da qualsiasi persona di loro scelta appartenente al gruppo, in tutte le fasi della procedura.
- 8.5. Tutti i dati relativi a una segnalazione che non vengano considerati rientranti nel campo di applicazione del meccanismo della presente procedura saranno eliminati o archiviati previa anonimizzazione.
- 8.6. Qualora una segnalazione non desse luogo ad alcuna azione, tutti gli elementi del relativo fascicolo che permettano di identificarne l'autore e le persone interessate saranno distrutti. Tale distruzione dovrà avere luogo entro tre mesi dalla chiusura di tutte le operazioni di ammissibilità o di accertamento della segnalazione.
- 8.7. Se vengono avviate procedure disciplinari o azioni legali nei confronti di una o più persone oggetto della segnalazione, i dati relativi a quest'ultima vengono conservati fino al termine della procedura.

9. IL REFERENTE PER LE SEGNALAZIONI

- 9.1. Il Referente per le segnalazioni assicura il trattamento confidenziale delle segnalazioni alle condizioni stabilite nella sezione 5 della presente Procedura e garantisce la riservatezza, la protezione e il rispetto della durata di conservazione dei dati personali raccolti nell'ambito del trattamento della segnalazione alle condizioni di cui alla sezione 8 della presente Procedura. Lo stesso vale per chiunque abbia accesso a queste informazioni.
- 9.2. Il Referente per le segnalazioni può fare ricorso a esperti interni o esterni per la gestione delle segnalazioni e, più in generale, per accedere ai vari servizi del gruppo.
Le informazioni raccolte possono essere comunicate a terzi solo se necessario ai fini dell'elaborazione della segnalazione.

- 9.3. Il gruppo si assicura inoltre che il fornitore di servizi eventualmente designato per la gestione, in tutto o in parte, di questo meccanismo si impegni a non utilizzare i dati per scopi impropri, al fine di garantirne la riservatezza, rispettare la durata di conservazione limitata dei dati e procedere alla distruzione o alla restituzione di tutti i supporti fisici o digitali contenenti i dati personali al termine della prestazione².
- 9.4. Al termine dell'istruzione di una segnalazione, il Referente per le segnalazioni formula, ove opportuno, una serie di raccomandazioni destinate al reparto risorse umane in merito alle eventuali azioni disciplinari da adottare nei confronti dei soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero dell'autore in caso di segnalazione in malafede, oppure a eventuali notifiche alle autorità competenti. Le formulazioni impiegate per descrivere la natura dei fatti segnalati devono indicarne il carattere presunto.
- 9.5. In deroga a quanto sopra, il Referente per le segnalazioni notifica senza indugio ai dirigenti e/o al comitato per la conformità del gruppo le situazioni, le accuse o le segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza:
- 9.5.1. che coinvolgano il direttore generale di una delle controllate, un membro del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione, in un'ottica di buona governance; ovvero
 - 9.5.2. riguardanti sospetti o accuse di riciclaggio di denaro, corruzione pubblica o privata, traffico di influenze, frode interna o esterna, non conformità al diritto in materia di concorrenza o grave violazione (o rischio di violazione) dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

10. MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI

- 10.1. Per poter valutare l'efficacia del meccanismo, il Referente per le segnalazioni può istituire un sistema di monitoraggio statistico annuale sulla ricezione, l'elaborazione e le azioni adottate in seguito alle segnalazioni.
- 10.2. Questo monitoraggio statistico annuale può rivelare il numero di segnalazioni ricevute, di fascicoli chiusi e di fascicoli che hanno dato o daranno seguito a un'indagine, il numero e la tipologia di misure adottate durante e al termine delle indagini (misure precauzionali, avvio di procedimenti disciplinari o giudiziari, sanzioni pronunciate ecc.).

11. DISTRIBUZIONE

Ogni entità del gruppo informerà i suoi dipendenti e collaboratori dell'esistenza del loro diritto di segnalazione, anche ad esempio tramite affissione o comunicazione.

² Qualsiasi trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione europea, ad una persona giuridica stabilita in un paese esterno all'Unione europea che non offra una protezione sufficiente ai sensi dell'articolo 68 della legge francese del 6 gennaio 1978 e successive modifiche, sarà gestito conformemente alle disposizioni specifiche contenute nella legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978 e successive modifiche sui trasferimenti internazionali di dati e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

12. CONTATTI

Per qualunque domanda relativa alla presente Procedura e alle garanzie relative al diritto di segnalazione, i collaboratori interni o esterni del gruppo sono invitati a contattare: complianceofficer@circet.com

Le richieste di informazioni relative al diritto di segnalazione non saranno considerate segnalazioni rientranti nell'ambito del meccanismo di questa Procedura.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA FRANCIA

A.1. PERSONE CHE RICEVONO LA SEGNALAZIONE

La segnalazione effettuata sulla piattaforma viene ricevuta dal referente per le segnalazioni (“Referente per le segnalazioni”), che corrisponde al DAF.

La ricevono inoltre il responsabile degli affari giuridici e il responsabile delle risorse umane dell’entità del gruppo interessata dalla segnalazione. La segnalazione viene ricevuta anche dal comitato per la conformità del gruppo (composto dal Compliance Officer del gruppo e dalla direzione degli affari giuridici del gruppo).

A.2. SEGNALAZIONE ESTERNA

A.2.1. Inoltre, qualsiasi persona fisica può inviare una segnalazione esterna, sia dopo aver inviato una segnalazione interna che direttamente.

A.2.2. Pertanto, ad esempio, in Francia, ogni persona fisica che agisca in buona fede e non riceva nessuna contropartita finanziaria può inviare una segnalazione esterna a:

- una delle autorità competenti elencate dal decreto francese n. 2022-1284 del 3 ottobre 2022;
- il Défenseur des droits, che la indirizzerà alla o alle autorità più idonee a gestirla;
- l’autorità giudiziaria; oppure
- un’istituzione competente dell’Unione europea in caso di violazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

A.2.3. Le autorità competenti di cui al primo capoverso pubblicano, ciascuna sul proprio sito web, informazioni sulle procedure di raccolta e segnalazione poste in essere e una serie di altre informazioni.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ITALIA

A.1. CONTESTO GIURIDICO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

La presente Procedura è redatta e applicata anche nel rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" cui si fa pieno rinvio nell'ambito delle segnalazioni assoggettate alla legge italiana.

Tale Decreto i) esclude espressamente dall'ambito di applicazione oggettivo delle disposizioni le contestazioni, le richieste o le segnalazioni che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, compreso il rapporto con le proprie figure gerarchicamente sovraordinate; ii) prevede come condizioni per la protezione del segnalante la buona fede dello stesso al momento della segnalazione, a nulla rilevando le motivazioni che lo hanno indotto a segnalare.

Le segnalazioni trasmesse all'entità italiana Circet Italia S.p.A. possono riguardare qualsiasi situazione o circostanza che non sembri conforme alle disposizioni del Codice Etico adottato.

A.2. REFERENTE ITALIANO PER LE SEGNALAZIONI

La segnalazione effettuata sulla piattaforma e trasmessa all'entità italiana Circet Italia S.p.A. viene ricevuta dal referente per le segnalazioni ("Referente per le segnalazioni"), che corrisponde all'Organismo di Vigilanza della società, nominato ai sensi del decreto legislativo 231/2001, il quale, a seconda dei casi, potrà coinvolgere il responsabile dell'ufficio interessato dalla segnalazione. La segnalazione viene ricevuta anche dal comitato per la conformità del gruppo (composto dal Compliance Officer del gruppo e dalla direzione degli affari giuridici del gruppo).

A.3. SEGNALAZIONE ESTERNA

A.3.1. Qualsiasi persona fisica può effettuare una segnalazione esterna al ricorrere di determinate condizioni:

- se nell'ambito del proprio contesto lavorativo non è presente un canale di segnalazione interno;
- se ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- se ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito o possa determinare rischi di ritorsione;

- se ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A.3.2. Pertanto, ad esempio, in Italia, ogni persona fisica che agisca in buona fede può inviare una segnalazione esterna a:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) raggiungibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
- un'istituzione competente dell'Unione europea in caso di violazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Resta impregiudicato il ricorso alle Autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla legge.

A.3.3. Le autorità competenti di cui al primo capoverso pubblicano, ciascuna sul proprio sito web, informazioni sulle procedure di raccolta e segnalazione poste in essere e una serie di altre informazioni.